

GLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

di *Valentina Porzia**

Sommario: 1. Tema d'indagine – Gli impianti sportivi pubblici – 2. L'impianto sportivo e le sue classificazioni. – 3. Le Leggi Regionali. – 4. Le forme di gestione dell'impianto sportivo. – 5. La responsabilità del proprietario di impianti sportivi. – 6. La responsabilità del gestore dell'impianto sportivo. – 7. La Gestione a lungo termine. – 8. L'Istituto del Credito sportivo.

1. Tema d'indagine – Gli impianti sportivi pubblici

In tempi recenti, gli impianti sportivi pubblici sono oggetto di plurime analisi e modifiche da parte della dottrina e della giurisprudenza. Per «*impianto sportivo*» si intende l'insieme di uno o più aree, preposte allo svolgimento dell'attività degli atleti. Lo stesso può comprendere: lo spazio per la pratica sportiva; la zona spettatori; il bar, i servizi igienici e le aree accessorie¹. Gli impianti sportivi e gli spazi pubblici di proprietà degli Enti locali destinati all'attività agonistica e non agonistica, con le relative attrezzature, costituiscono beni del patrimonio indisponibile delle Amministrazioni locali destinati a soddisfare esigenze e bisogni dei cittadini². Essi sono descritti e valutati in appositi inventari analitici e non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge. Nel settore sportivo, è impossibile effettuare distinzioni precise operando semplici suddivisioni a seconda delle tipologie di impianto, in quanto troppe sono le variabili che vi incidono: grandezza, bacino d'utenza e modalità di gestione.

Accade, però, che gli edifici per lo sport si classifichino in: *a carattere cittadino e di circoscrizione o a rilevanza economica e privi di rilevanza economica*.

L'appartenenza ad una o all'altra categoria determina l'individuazione della normativa applicabile. Le stesse strutture, infatti, possono essere gestite in vari modi e

* Avvocato del Foro di Bari, Cultore della Materia per la cattedra di diritto sportivo presso l'Università N. Cusano e Roma Tre. Titolare della Rubrica di diritto sportivo su Borderline24.com e UniCusano Focus del Corriere dello Sport

¹ In termini, vd. art. 2, d.m. 18 marzo 1996 e d.m. 6 giugno 2005.

² Cons. Stato n. 2385/2013 «*Si tratta di beni su cui insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività*».

forme. Si passa dalla conduzione pubblica, con propri dipendenti e risorse finanziarie, alla gestione privata, ove il soggetto è il proprietario mentre quello privato è l'utilizzatore e il gestore dell'impianto. Nel mezzo, ritroviamo: i casi di amministrazione pubblica con appalti incorporati, i consorzi pubblici, la cessione ad aziende municipalizzate e quella a società a partecipazione statale. In caso di concessione in gestione a privati, è importante porre un confine tra la responsabilità che permane in capo al soggetto proprietario e quella che, invece, interessa il gestore. Per quanto riguarda il primo soggetto, troviamo un limite dato da quanto sancito dall'art. 2054 c.c., ovvero «*Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione*». Egli, tuttavia, rimane obbligato ad esercitare sorveglianza e controllo sulla struttura e a provvedere ai casi di straordinaria manutenzione, quali gli oneri ingenti e le opere a strutture murarie.

Diversamente, la società sportiva (o l'a.s.d.) – che gestisce impianti ed attrezzature – è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p.³, a tutela della incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del *neminem laedere*, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 c.c., dei danni provati dalla cosa, fuori dall'ipotesi del caso fortuito), sia, infine, quando l'uso delle dotazioni dia luogo ad un'attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c.⁴.

La ripartizione della responsabilità appena enunciata riguarda, senza dubbio, i casi di gestione di breve durata, tipici degli affidamenti di conduzione degli impianti sportivi pubblici in Italia. Sembrerebbe, tuttavia, che qualcosa si stia muovendo verso la gestione a lungo termine, soprattutto per quanto concerne lo sport professionistico. Nel 1995, la Reggiana ha fatto scuola con «Il Giglio», diventato lo stadio «Mapei» del Sassuolo, dal 2013. In seguito, è toccato allo «Juventus Stadium» a Torino e al Nuovo Friuli «Dacia Arena», casa dell'Udinese. Negli ultimi mesi, numerosi sono i club del calcio professionistico che hanno presentato e iniziato progetti ambiziosi di *restyling* e costruzione *ex novo* di stadi in aree di proprietà comunale, oggetto di contratti di gestione pluridecennali.

In quest'ottica, come meglio vedremo in seguito, un ruolo importante è rivestito dall'Istituto per il Credito sportivo⁵, il quale indirizza le proprie attività prevalentemente nel settore dello sport e finanzia: la costruzione di nuovi impianti ed acquisizione delle relative aree, l'ampliamento, la ristrutturazione, il miglioramento di impianti, l'acquisizione di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali, l'acquisto di attrezzature sportive e il pagamento di interessi su finanziamenti concessi da altri.

³ Art. 40. c.p. – Rapporto di causalità. «*Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*».

⁴ Cass. civ., n. 18798/2011; Cass. civ., n. 3528/2009; Cass. civ., n. 7175/2010; Cass. civ. n. 1197/2007

⁵ Ente di diritto pubblico specializzato nell'esercizio del credito sotto forma di mutui a medio-lungo termine a condizioni agevolate per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi.

In conclusione, in Italia, la possibilità di avere impianti sicuri, adeguati ai tempi, funzionali, all'avanguardia ed idonei a fornire allo spettatore un'esperienza più che soddisfacente – al di là dei risultati sportivi della squadra – passa dal raggiungimento della consapevolezza dei propri limiti da parte delle Amministrazioni Locali, nonché dal riconoscimento del potenziale, gestionale ed economico, dei privati, siano essi associazioni, club o sponsor⁶.

2. L'impianto sportivo e le sue classificazioni

Gli Impianti sportivi sono gli spazi entro i quali può svolgersi l'attività motoria, sia essa monovalente o polivalente⁷.

Le strutture devono essere costruite ed attrezzate in modo da consentire lo svolgimento della pratica sportiva, in condizioni di sicurezza ed igiene per tutti gli utenti (atleti, tecnici, giudici di gara, personale addetto, spettatori) secondo le esigenze connesse allo sport previste dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dalle leggi nazionali.

Come anticipato, i suddetti impianti constano dei seguenti spazi:

1. aree per attività sportiva (terreno di gioco, campi, piste, vasche e percorsi);
2. aree di servizio (spogliatoi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici e parcheggi);
3. zone tecniche (riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione, idro-sanitario⁸, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);
4. spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, pronto soccorso, area di parcheggio).

In linea con il pensiero di coloro che auspicano alla visione dello sport come un'attività che si estrinsechi in un sistema con risvolti economici e sociali, le associazioni sportive cominciano a considerarsi ed atteggiarsi come vere e proprie imprese di servizi e prevedono, in alcuni impianti, aree riservate all'organizzazione sportiva ovvero

⁶ Il contratto di «*namings rights*» è un negozio giuridico atipico, ricompreso nel panorama generale della sponsorizzazione. Per lo sponsor, l'acquisto dei diritti di denominazione di un'infrastruttura rappresenta un'importante e innovativa opportunità per potenziare le proprie capacità di comunicazione con il pubblico. Per i clubs o per le Amministrazioni, invece, la concessione di tali diritti è un nuovo e utile canale di monetizzazione, via alternativa al solo e tanto decantato lauto introito derivante dalla vendita dei diritti televisivi. Per lo *sponsee*, proprietario dell'infrastruttura, la vendita dei *namings rights* rappresenta, infatti, una nuova, importante e crescente forma di redditività, significativamente consistente e durevole. I contratti di vendita dei *namings rights* prevedono normalmente durate pluriennali e le risorse generabili sono tipicamente destinabili a sostenere virtuosamente i costi, la redditività e gli investimenti per migliorare la qualità dell'esperienza del cliente dell'infrastruttura e/o i correlati servizi.

⁷ Rispettivamente, impianto che consente lo svolgimento di una singola attività sportiva o di più attività sportive (in termini, cfr. art. 2 d.m. 18 marzo 1996 (G.U. n. 085, Suppl. Ord. dell'11 aprile 1996) concernente «*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte da d.m. 9 giugno 2005).

⁸ L'impianto idro-sanitario è quello che rifornisce gli immobili di acqua potabile.

alla formazione atletica quali, ad esempio: sedi di Società o Federazioni, aule didattiche, laboratori, alloggi, sale riunione, foresterie, uffici ed affini.

Fermo restando la definizione di impianto sportivo, le sopra citate aree possono essere realizzate anche indipendentemente dagli spazi per lo sport. A quanto elencato in precedenza, possono aggiungersi spazi complementari per ristoro, attività ricreative o commerciali, non indispensabili per lo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive, ma utili in relazione alla gestione dell'impianto e il benessere degli utenti.

La loro ubicazione e le modalità di utilizzo devono essere adeguate a quelle delle aree destinate all'attività sportiva per assicurare le necessarie integrazioni, evitare interferenze e garantire la sicurezza⁹.

Orbene, le suddette aree potranno essere necessarie ed opportune in relazione alle caratteristiche dell'impianto e alle sue modalità di gestione e utilizzazione. In linea generale e per ragioni legate alla conduzione funzionale e completa della struttura, è consigliata la presenza di aree commerciali. Per particolari attività o/e manifestazioni sportive, tenendo conto delle necessità e delle indicazioni degli enti preposti, quali FSN e DSA, gli spazi di cui sopra possono essere sostituiti da impianti provvisori e mobili.

La collocazione dei diversi spazi, così come già accennato, deve assicurare la massima integrazione e funzionalità. La soluzione scelta deve tener conto delle esigenze degli utenti, delle direttive degli enti e dell'inserimento dell'impianto sportivo nel contesto ambientale che lo circonda.

La struttura deve essere collocata nel territorio, adattarsi a quanto già preesiste ed occupare un'area scelta in modo da garantire, ai fini della sicurezza, la rapida viabilità e il facile sfollamento. La sua collocazione, inoltre, deve essere idonea a consentire il raggiungimento dei mezzi di soccorso e prevedere un'efficace sistema di collegamenti mediante radio, con i quali ricevere in tempo reale tutte le informazioni dallo spazio di gara, e attrezzature idonee per fornire l'assistenza migliore agli atleti che possano aver riportato nel corso dell'incidente lesioni molto gravi a carico di sistemi o organi vitali. In linea con quanto appena asserito, la legge ordinaria prevede che «*eventuali parcheggi e zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso*¹⁰». Gli impianti devono essere provvisti di luoghi ove coordinare gli interventi di emergenza, in altre parole spazi facilmente individuabili e accessibili da parte delle squadre di soccorso e dai quali siano visibili le aree spettatori e quelle in cui si svolgono le attività sportive, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza degli eventi.

Alle nuove costruzioni, o alle successive ristrutturazioni, viene raccomandato, altresì, la scelta di materiali e tecnologie compatibili con la tutela ambientale, nonché di impianti tecnici che, ad esempio, garantiscano la riduzione di consumi energetici ed idrici.

⁹ In termini, vd. d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009.

¹⁰ Cfr. art. 4, d.m. 18 marzo 1996 concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte da d.m. 9 giugno 2005.

A questo si deve aggiungere che tutte le strutture devono rispettare le norme del CONI e devono essere conformi alle leggi, che, in forza di qualsiasi titolo, disciplinano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme urbanistiche, di sicurezza, igiene e relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. Qualora per una stessa fattispecie siano previste norme contrastanti, dovranno essere applicate le discipline maggiormente restrittive.

Considerando il numero cospicuo di discipline oggi presenti, e in alcuni casi riconosciute dal CONI, è chiaro quanto sia eterogeneo il mondo dei palazzetti, degli stadi e delle piste. In primo punto, sulla scorta di quanto affermato dalle Norme sull'impiantistica sportiva, approvate con deliberazione n. 149 del 2008 dalla Giunta Nazionale del CONI, i luoghi attrezzati per la pratica delle suddette attività regolamentate dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive Associate si distinguono in: «impianti sportivi agonistici», in cui si possono svolgere attività ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA; «impianti sportivi di esercizio» per lo svolgimento delle attività regolamentate dalle FSN e DSA, ma non destinate all'agonismo, in altre parole attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle predette discipline sportive. A questi si devono aggiungere gli «impianti sportivi complementari», che sono le strutture destinate unicamente alla pratica di attività fisiche non regolamentate dagli enti sportivi. Solitamente, si tratta di: attività ludico ricreative, terapeutiche e riabilitative, le quali sono sottoposte a norme emanate dagli organi competenti. Orbene, le stesse, oltre a dover rispondere a quanto sancito dal CONI, devono essere conformi alle norme di legge che disciplinano le progettazioni, le costruzioni e l'esercizio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle statiche, di sicurezza¹¹, di igiene, energetiche e di abbattimento delle barriere architettoniche. Tra queste strutture ritroviamo: impianti per il fitness, percorsi attrezzati nel verde¹², piste ciclabili¹³, aree termali e parchi acquatici¹⁴. Essendo destinati allo svolgimento di gare e competizioni riconosciute, gli impianti sportivi agonistici, invece, sono sottoposti alle procedure di omologazione¹⁵, autonomamente stabiliti dalle FSN e dalle DSA in relazione alle caratteristiche delle attività che devono essere svolte al loro interno e del livello dello sport praticato.

¹¹ In termini, vd. d.m. 18 marzo 1996, che costituisce il principale riferimento normativo che regola la sicurezza nell'impiantistica sportiva – l'art. 19 definisce: «*le modalità di gestione della sicurezza che deve essere assicurata predisponendo un apposito piano e individuando come responsabile in materia il titolare dell'impianto o un'altra persona da esso delegata*».

¹² Itinerari destinati alla tonificazione muscolare. Il verde inteso come contatto con la natura e l'attività sportiva in città sono indissolubilmente legati tra loro.

¹³ Sono escluse le piste destinate ad attività sportiva ed i circuiti ciclabili regolamentati dalla F.C.I.

¹⁴ Devono rispondere alla disciplina prevista per le piscine.

¹⁵ L'omologazione è l'atto ufficiale con il quale le Federazioni, in base al loro regolamento e alla procedura di verifica fissate, dichiarano un impianto idoneo allo svolgimento della pratica sportiva. Le procedure di omologazione sono fissate dagli organi delle stesse Federazioni e prevedono il rispetto di specifici requisiti, un termine di durata prestabilito, parametri di valutazione e campi di variabilità accettabili. Urge ribadire la necessità di richiedere preventivo parere al CONI anche in virtù di quanto previsto all'art. 47 del d.P.R. 1999, n. 554, che considera una violazione dei compiti del responsabile del procedimento, da cui possono derivare conseguenze amministrative, i progetti per impianti sportivi privi di pareri CONI.

Qualora si tratti di impianti sportivi di esercizio, strutture di interesse sociale e promozionale dello sport, le aree di attività possono avere dimensioni diverse rispetto a quelle previste per l'agonismo, pur rimanendo conformi ai regolamenti dei predetti enti e alle norme del CONI succitate.

Dopo aver effettuato una classificazione, tenendo conto degli standard previsti dagli enti sportivi, è opportuno rilevare che in Italia la maggior parte delle strutture sono di proprietà delle Amministrazioni pubbliche. Ordunque, è necessario analizzare la catalogazione fatta dalle stesse da cui deriva una diversa tipologia gestionale e di ripartizione delle competenze e responsabilità.

Generalmente, gli Impianti Sportivi comunali si distinguono in Impianti Sportivi di rilevanza cittadina e di Circostrizione. *«I primi sono quelli che per struttura e dimensioni, attività che nello stesso si svolgono, ampiezza utenza, conformità con le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive, svolgimento di gare connesse a campionati di rilevanza provinciale, regionale, nazionale assolvono a una funzione di interesse generale della città, anche se concessi in gestione a terzi¹⁶»*. Agli stabilimenti appena descritti, si aggiungono le strutture che per specifiche convenzioni vincolano ad uso e attività di livello cittadino, nazionale ed internazionale, e quegli Impianti sportivi che in ambito cittadino risultano essere pochi o unici ai fini della pratica di una determinata disciplina sportiva. Qualora gli impianti non presentino i requisiti di cui sopra e quelli annessi o acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici, ai sensi della legge n. 517/1977¹⁷ e legge n. 23/1996, sono individuati come Impianti di Circostrizione.

3. Le Leggi Regionali

Inizialmente, gli interventi per lo sport, primi fra tutti i finanziamenti per gli impianti sportivi, venivano considerate competenze marginali degli Enti Locali, con la conseguente previsione che le spese ad esso afferenti potessero essere ritenute facoltative. Tale convinzione era senza dubbio in netto contrasto con la realtà. I Comuni, infatti, risultano da sempre gli Enti più vicini e utili all'incentivo e allo sviluppo dell'impiantistica sportiva¹⁸. Col tempo e il passare degli anni, si è giunti a riconoscere tale merito e primato, prevedendo, inoltre, che allo sport fosse riconosciuta la giusta importanza nell'ambito della nostra Nazione, soprattutto all'interno degli Enti Locali, quali, ad esempio, i Comuni, ove ogni anno aumentano di un gran numero le associazioni che svolgono sia attività di mera aggregazione sportiva sia attività di tipo agonistico. Ne consegue l'urgenza e la necessità per le Amministrazioni Locali di pianifica-

¹⁶ Cfr. Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi del Comune di Pescara.

¹⁷ Alle quali negli anni si sono aggiunti l'art. 96 del T.U. n. 297/1994; l'art. 139 del d.lgs. n. 112/1998; il d.P.R. n. 275/1999.

¹⁸ Il censimento Istat in collaborazione con il CONI del 1964 ha rilevato che l'ottanta per cento degli impianti apparteneva agli enti locali – in termini vd. Atti del Convegno Atri, 14-15 maggio 2012, *Le scienze dello sport – Il laboratorio atriano*, p. 248.

re le attività e regolamentare la gestione degli impianti sportivi. A seguito della riforma del Titolo V, a mezzo della legge cost. n. 3/2001, l'art. 117 Cost. ha assegnato alla legislazione concorrente Stato/Regioni l'ordinamento sportivo, la valorizzazione dei beni, la produzione ed organizzazione di attività culturali.

Alle Regioni si attribuisce, pertanto, la competenza legislativa in materia di ordinamento sportivo sulla base dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge statale. Le Regioni devono stabilire con propria normativa gli strumenti di promozione e diffusione dell'attività sportiva. La stessa deve essere organizzata attraverso la collaborazione sistematica degli Enti Locali, istituzioni scolastiche, CONI ed associazioni sportive del territorio.

Orbene, le Regioni – ognuna a suo modo e secondo la propria normazione – hanno l'onere di:

1. promuovere lo sport, incentivando mediante la fornitura di contributi economici la realizzazione di attività e la costruzione e ristrutturazione di impianti;
2. sostenere manifestazioni di rilevanza regionale;
3. regolare la tutela sanitaria¹⁹;
4. stipulare convenzioni per collaborazione con le scuole ed enti di promozione;
5. permettere l'accesso a contributi ad associazioni, alle istituzioni scolastiche ed agli Enti Locali per la realizzazione diretta di eventi sportivi;
6. stipulare convenzioni con l'istituto per il Credito sportivo per la concessione di mutui diretti alla costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi.

Alla previsione generica di cui art. 117 Cost., deve aggiungersi quanto sancito nell'ambito della legge n. 289/2002, in base alla quale ogni Regione deve occuparsi di regolamentare l'uso degli impianti pubblici, premettendo che a tutti i cittadini e a tutte le associazioni e società sportive deve essere garantito l'accesso, sulla base di criteri obiettivi, che devono essere conformi ai principi generali fissati dalla legge dello Stato. La tesi appena espressa è confermata da plurime pronunce derivanti da contenziosi tra Stato e Regioni aventi ad oggetto la gestione degli impianti sportivi, che giunge all'ormai imprescindibile sent. n. 424 del 2004 della Corte costituzionale²⁰. La stessa massima, tuttavia, non contribuisce a marcare nettamente la linea di confine fra competenze statali e competenze regionali, la quale dipende dall'interesse pubblico perseguito e dalla scelte discrezionali del legislatore statale. L'Ente territoriale che non intende gestire direttamente gli impianti sportivi deve affidare l'attività di gestione a società e associazioni dilettantistiche, enti di promozione sportiva, DSA e FSN, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono le modalità d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento, rispettando i limiti posti dalle norme ordinarie che escludono la possibilità di dare in gestione:

¹⁹ Legge regionale Abruzzo n. 132/1997 – Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive; legge regionale Lazio n. 24/1997.

²⁰ Sul punto, cfr. MARZOT, *La ripartizione delle competenze in materia di pianificazione territoriale degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli comunali*, in *Diritto dello Sport*, 2008, p. 61 ss.

- a) gli impianti sportivi situati in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport;
- b) gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente a enti pubblici.

4. Le forme di gestione dell'impianto sportivo

L'espressione «gestione di un impianto» indica l'attività di amministrare il funzionamento di una struttura e l'erogazione del servizio sportivo che in essa viene svolto. L'organizzazione riguarda ambiti di lavoro eterogenei ovvero: aspetti tecnici dell'attività sportiva; l'organizzazione di corsi, allenamenti, tornei, manifestazioni, competizioni; la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria; l'assistenza sanitaria; l'attività amministrativa e fiscale; l'aspetto promozionale riguardante l'immagine e le pubbliche relazioni. La gerenza degli impianti sportivi può avere le seguenti forme: *privata* – diretta; *convenzionata* – con associazioni e società; *pubblica* – diretta dell'ente proprietario, con appalti parziali alle società. Quest'ultima forma prevede una conduzione con risorse finanziarie e umane pubbliche. Ciò significa che il personale dell'Amministrazione è impegnato nell'erogazione dei servizi a terzi che lo richiedono rimanendo estranei alla gestione. Ne consegue che l'Ente locale deve provvedere a: pulizia, funzionamento degli impianti tecnici, manutenzione ordinaria e straordinaria, promozione delle attività e dei servizi espletati. Si tratta di un *modus* di conduzione che non prevede accordi con soggetti esterni e le cui decisioni passano dal solo soggetto pubblico. Diversamente, la *Gestione pubblica con appalti parziali alle società* rende possibile appalti per alcuni dei servizi offerti nell'ambito della struttura, ovvero per funzioni che l'ente locale, che rimane proprietario e gestore della struttura, non riesce ad assolvere con i propri dipendenti. Nella maggior parte dei casi, si ricorre ad aziende private per attività quali, ad esempio, le pulizie o i servizi di manutenzione degli impianti tecnici²¹. Tuttavia, in alcune situazioni, l'Ente può scegliere di appaltare la programmazione e gestione tecnica delle attività sportive, prevedendo la collaborazione di personale qualificato, società sportive, laureati in scienze motorie e liberi professionisti specializzati. Un'altra possibilità è data dalla «*gestione attraverso società a partecipazione pubblica, ovvero la «costituzione di società da parte di Amministrazioni pubbliche nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle PA in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata*»²²». L'Ente pubblico

²¹ Si tratta del fenomeno del *outsourcing*, ovvero l'attribuzione da parte di un'azienda di funzioni, segmenti di processi produttivi o di servizi a un fornitore esterno.

²² Cfr., art. 1, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, titolato «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*». Il decreto è entrato in vigore il 23 settembre 2016. Il decreto ha dato attuazione all'art. 16, comma 1, lettera b), della Legge Madia (legge n. 124/2015). Tale decreto si sostiene tenendo conto dei principi e criteri direttivi contenuti sia nell'articolo 16 che nell'articolo 18 della c.d. Legge Madia, oltre che «*al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tute-*

proprietario e gestore che costituisce la società regolamenta il rapporto tra sé e la stessa costituenda, occupandosi degli aspetti di tipo patrimoniale e finanziario e della stipula delle relative convenzioni. Tale previsione garantisce snellezza e facilità delle operazioni da svolgersi, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di amministrazione privata. Nel caso di piccoli impianti, con costi di realizzazione e di gestione bassi, si verificano le *conduzioni dei privati*, spesso abbinata ad enti religiosi. La gerenza e l'organizzazione dell'attività sono svolte direttamente dai privati cercando di ridurre quanto più possibile i costi che, nella maggior parte dei casi, sono ammortizzati dalla società, dalle quote di iscrizione o di partecipazione alle attività, dalle sponsorizzazioni, dalla pubblicità e da eventuali servizi complementari, come punti di ristoro etc. Analizzate le varie possibilità di amministrazione degli impianti sportivi, è utile soffermarsi su quello che è senza dubbio il fenomeno maggiormente in uso, ovvero *gestione convezionata*. Si tratta della circostanza in cui l'Ente pubblico rimane il proprietario dell'impianto e, attraverso una specifica convenzione che segue ad un bando, affida la gestione ad un ente privato, con il quale vengono concordate le modalità di conduzione. Come già accennato, questa è la forma di gerenza che sempre più frequentemente gli Enti locali, impossibilitati a fare fronte agli oneri di gestione e di funzionamento dell'impiantistica sportiva, scelgono di porre in essere, predisponendo un accordo diretto con gli utilizzatori dell'edificio, che assumono il duplice ruolo di fruitori dell'impianto e responsabili della conduzione dello stesso. La concessione in gestione di un impianto sportivo pubblico (in «convezione») rientra nella «concessione di pubblico servizio», ove per pubblico servizio si intende un'attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare le esigenze della collettività indispensabili in un determinato contesto sociale²³. Gli impianti sportivi comunali sono i beni del patrimonio indisponibile del Comune²⁴. Essi, dunque, sono beni destinati a soddisfare l'interesse proprio dell'intera collettività per le discipline sportive, in altre parole ad offrire un pubblico servizio. I regolamenti degli Enti locali prevedono che le stesse

la e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori». Il decreto è adottato «ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale».

²³ Tar Lombardia-Milano, sez. III, sent. 20/12/2005, n. 5633.

²⁴ Ai sensi dell'art. 826 c.c. secondo il quale «i beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni [11, 828, 829]. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato [828 2] le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo [840], le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo [839, 932], i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica [Cost. 84], le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari [c. nav. 745] e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».

strutture possano essere trasferite nella disponibilità dei privati, perché ne facciano un uso ben determinato attraverso concessioni amministrative. Quale che sia la forma prescelta dall'Ente locale per la gestione dei suoi impianti sportivi, ferma rimane naturalmente la sua natura di attività di servizio pubblico.

In virtù di tale qualificazione che prevede la domanda individuale del bene, lo stesso è soggetto al pagamento, da parte dell'utente, di una tariffa stabilita dal Comune o dalla Regione proprietaria.

La concessione d'uso dei predetti impianti presuppone che a monte vi sia stata una procedura²⁵ ad evidenza pubblica, ovvero un iter che l'Amministrazione locale è tenuta a seguire al fine di giungere alla stipula di un contratto di diritto privato che consta delle seguenti fasi:

1. *stipula contratto di appalto* – l'Amministrazione emana un provvedimento con il quale si dà inizio al procedimento per giungere alla stipula di un particolare contratto. La motivazione posta alla base della scelta deve essere evidenziata;

2. *pubblicazione dell'avviso* – l'Amministrazione, nel rispetto del regime di pubblicità previsto per la tipologia del contratto e proporzionale al valore del contratto, nel caso di invio della lettera, è autorizzata a selezionare un specifica categoria di privati da invitare alla procedura di selezione. In casi particolari, quando sussistano particolari circostanze fattuali come l'estrema urgenza di provvedere all'esecuzione di alcune opere, la stessa Amministrazione può scegliere il contraente in modo diretto. Ogni avviso deve contenere: l'indicazione dell'oggetto del contratto, i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione e confronto delle varie offerte pervenute;

3. *esame e confronto delle offerte presentate* – l'Amministrazione esamina le domande pervenute e le ordina in una graduatoria in considerazione dei contenuti offerti da ciascun partecipante e dei criteri di valutazione che devono essere resi pubblici. Il procedimento termina con l'approvazione di una graduatoria finale;

4. *stipula del contratto* – Verificato il possesso dei requisiti da parte del miglior classificato²⁶, l'Ente locale procede alla stipula del contratto di gestione dell'impianto pubblico, attraverso il quale viene concluso il procedimento amministrativo²⁷. Il contratto deve prevedere il pagamento di un corrispettivo economico congruo²⁸.

²⁵ Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2009, n. 1030 – «l'ente locale che intenda affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi, è tenuto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto».

²⁶ All'atto di presentazione della domanda, infatti, i partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica possono limitarsi a dichiarare di essere in possesso dei requisiti di partecipazione. Ne consegue che l'Amministrazione verifica l'effettiva sussistenza degli stessi soltanto in relazione ad alcuni di essi: generalmente, al primo ed al secondo classificato, nonché ad alcuni soggetti sorteggiati a campione nel corso della procedura.

²⁷ In questo momento, l'Amministrazione cessa di avere una posizione di supremazia rispetto ai partecipanti alla procedura di gara e viene equiparata al soggetto contraente privato con la quale ha posto in essere in negozio. Durante l'esecuzione del contratto, infatti, vi saranno reciproci diritti e obblighi fra le parti e non più il contrapporsi di una posizione di potere autoritativo con quella di interesse legittimo.

²⁸ «L'assegnazione dell'impianto a soggetti terzi senza la previsione di un adeguato corrispettivo si

La «convenzione» è un contratto attraverso il quale il proprietario e gestore regolamentano gli aspetti della gerenza, prevedendo i reciproci livelli di responsabilità, sui quali ci soffermeremo meglio più avanti. Nello specifico, l'accordo deve disciplinare: le modalità e i termini d'uso della struttura, gli oneri e i ricavi, la suddivisione delle reciproche responsabilità.

5. La responsabilità del proprietario di impianti sportivi

Fatto accenno al fenomeno secondo il quale spesso il proprietario dell'impianto sportivo è un Ente pubblico e al fatto che lo stesso non sia anche gestore della struttura, è emerso che l'Ente pubblico proprietario stipuli accordi di conduzione delle sue strutture e che questi accordi abbiano ad oggetto la ripartizione delle responsabilità tra i due soggetti del negozio giuridico. Proseguendo per ordine vediamo che l'art. 2053 c.c., titolato «Rovina dell'edificio», asserisce che «*il proprietario (pubblico o privato) di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina*²⁹, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione³⁰».

Al proprietario dell'impianto sportivo, infatti, possono essere attribuite specifiche responsabilità anche in virtù di quanto sancito all'art. 18 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro³¹, che si semplificano prevedendo che il soggetto disponga interventi

configura quale scelta antieconomica e svantaggiosa, in quanto l'Ente locale subisce forti perdite in conseguenza delle spese per allestimento e condizionamento dell'impianto sportivo, che non trovano copertura con i canoni versati dai concessionari» – Corte dei Conti – Sez. giurisdizionale per la Toscana – sent. n. 96 del 23 maggio 2014, «*danno erariale causato alle casse dell'Ente, a seguito di una gestione poco accorta delle strutture pubbliche*».

²⁹ Il proprietario chiamato a risarcire il danno in via esclusiva può rivalersi nei confronti del costruttore-appaltatore in base a quanto previsto dall'art. 1669, qualora abbia tempestivamente denunciato il vizio di costruzione e non siano trascorsi dieci anni dal compimento dell'opera. (cfr. art. 2053 c.c.).

³⁰ I vizi di manutenzione sono normalmente imputabili alla negligenza del proprietario, ma non è esclusa in questo caso una concorrente responsabilità per fatto del terzo cui era stato dato l'incarico di provvedere alla manutenzione di tutto o parte dell'edificio (cfr. art. 2053 c.c.).

³¹ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

strutturali e di adeguamento degli impianti, con la relativa consegna delle certificazioni. Succede, quindi, che qualunque fatto avvenuto nell'ambito dell'impianto, per il quale il titolare della struttura ha l'onere di mantenere condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti, si deve ritenere di responsabilità di questi. Tale affermazione deriva dalla convinzione che il proprietario è da considerarsi titolare della posizione di cui all'art. 40 c.p. e custode delle cose. Ne consegue che egli è civilmente responsabile per il disposto di cui all'art. 2051 c.c., nella circostanza di danni provocati nell'ipotesi di caso fortuito, o quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad un'attività da qualificarsi come pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c.³². Negli anni, le pronunce giurisprudenziali hanno più volte qualificato pericolose alcune attività sportive e considerato alla stessa stregua la gestione dei relativi impianti. Un esempio tipico è quello del gestore degli autodromi o delle piste ove si ospitano competizioni che spesso sono occasione di scontri tra i partecipanti.³³ La responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., però, può essere esclusa qualora si dimostri che la pista e i mezzi siano in perfetto stato e che siano stati forniti i giusti kit di equipaggiamento. Al contrario, resta frequentemente dibattuta la qualificazione della gestione dei maneggi, ovvero non è chiaro se la stessa

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

³² In termini, v. Cass., IV sez. pen., sent. n. 47752/2015 e Cass., n. 18798/2011.

³³ Sul punto, M. FRANZONI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Resp. civ.*, 2009.

possa o meno essere inquadrata come attività pericolosa. In ogni caso, come già detto per le piste di karts e motocicli e come si afferma per i gestori delle piste da sci, i soggetti che amministrano e organizzano le scuole di equitazione devono adottare tutte le misure idonee alla protezione dell'incolumità altrui. Come accade in forma più accentuata nel caso degli sport estremi, la responsabilità dei gestori, infatti, deve essere mitigata dall'accettazione del rischio connaturata al tipo di sport da parte degli utenti.

Dunque, è possibile liberarsi dell'imputabilità dando la prova di aver provveduto ad adottare le misure idonee ed utili ad evitare possibili danni, attraverso la normale prudenza e la conoscenza della tecnica e delle condizioni specifico-pratiche dell'attività, ovvero nel rispetto di norme e regolamenti. Ne consegue che *«la presunzione di responsabilità opera dunque nei confronti dell'esercente attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari, senza che vi sia in tal caso alcun margine di valutazione della idoneità; onere del danneggiato sarà fornire la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso verificatosi»*³⁴. La pericolosità della cosa inerte, invero, deve essere considerata tenendo conto della sua normale interazione con la realtà circostante. Sicché, la necessità di verificare se la situazione di pericolo costituisce insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza ovvero se può essere prevista ed evitata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, il quale, in questa ipotesi, viene ritenuto concorrente alla produzione dell'evento a titolo di colpa³⁵. Il proprietario, sia quando è custode che quando non lo è, deve, altresì, rispettare il principio del *neminem ledere* di cui all'art. 2043 c.c. Generalmente, si dice che l'intestatario del bene che ha causato il danno deve risarcirlo in quanto a suo carico si configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Ciò significa che, essendo proprietario di un bene, deve custodirlo al meglio e tenerlo in buono stato di manutenzione, così da evitare che faccia male ai terzi utenti e fruitori dell'edificio. Al fine di delineare quanto più possibile i tratti della responsabilità del soggetto proprietario, è opportuno specificare che, oltre gli articoli appena citati, non esiste una normativa generale che definisca i compiti e le responsabilità. L'imputabilità, tuttavia, tiene conto dalla tipologia di attività sportiva svolta e dal tipo di impianto. Gli stessi sono gli elementi alla base di specifici regolamenti federali, delle leggi nazionali e regionali che ordinano i compiti del proprietario e prescrivono requisiti. Qualora ci si trovi nella condizione della gestione convenzionata di cui sopra, vediamo che esistono due tesi di ripartizione delle responsabilità, fermo restando che la stessa è resa nota nell'accordo firmato dai due soggetti del negozio giuridico. La tesi maggioritaria prevede che il proprietario rimanga obbligato ad esercitare sorveglianza e controllo e relativi oneri legati alla straordinaria manutenzione dei luoghi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo oneri ingenti una tantum e strutture immodificabili dal conduttore (strutture murarie). Contrariamente, l'altra parte della giurisprudenza riconosce la responsabilità del sunnominato quando manchi una diversa pattuizione all'interno delle convenzioni.

³⁴ Cass. civ., n. 8547/04.

³⁵ Cass. civ., n. 25772/09 e, per identica fattispecie, Cass., n. 11592/10.

6. La responsabilità del gestore dell'impianto sportivo

Come già precedentemente affermato, «il gestore» è un soggetto che amministra beni e immobili di proprietà altrui e, pertanto, risponde giuridicamente dell'amministrazione dell'impianto di cui risulta custode. Egli è tenuto a garantire la sicurezza e l'incolumità di coloro che vi accedono, prescindendo dal fatto che si tratti di lavoratori, atleti, spettatori e tecnici. Ne consegue che terzi danneggiati nell'ambito della struttura possano azionare procedure finalizzate al riconoscimento della responsabilità e del risarcimento danni. In linea con quanto appena detto, si può affermare che il gestore è titolare della posizione di garanzia di cui all'art. 40 c.p. e che lo stesso può essere ritenuto responsabile degli eventi dannosi «prevedibili ed evitabili». È, altresì, doveroso specificare che il conduttore, oltre a garantire le condizioni di agibilità, deve predisporre idonee accortezze al fine di impedire il verificarsi di danni che possano ledere coloro che accedono alla struttura. Confermando l'importanza dell'omologazione³⁶, così come precedentemente affermato, è utile ribadire che il provvedimento di convalida emanato dalla Federazione nazionale di riferimento non è di per sé condizione sufficiente. Il Custode – gestore, così come accade nel caso del proprietario – custode, deve occuparsi della manutenzione delle «cose in custodia»³⁷, al fine di evitare deperimenti o situazioni dalle quali possano derivare situazioni di pericolo³⁸. Ne deriva che a carico del gerente si ravvisa la responsabilità per i danni provocati dalle strutture medesime per effetto di condotte contrarie ai dettami della posizione di garanzia. Come nel caso del proprietario-custode, in capo al gestore si ravvisa la responsabilità civile connessa alla conduzione dell'impianto sportivo derivante da quanto previsto dall'art. 2043 c.c., ovvero la disposizione che prevede che nessuno debba causare ad altri alcun danno con il proprio comportamento. Tale fattispecie pone a carico del danneggiato la prova del danno, della colpa o del dolo del danneggiante e del nesso di causalità tra la condotta del soggetto responsabile. Il custode, invece, può esentarsi da responsabilità provando il caso fortuito³⁹, in altre parole dimostrando che vi sia un altro

³⁶ Cass. civ. n., 17343/2011 – SPORT – FEDERAZIONI SPORTIVE – Omologazione di una pista da sci da parte della F.I.S.I. – Imputazione relativa al CONI – Configurabilità – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze – Omologazione avvenuta in contrasto con norme regolamentari di sicurezza e in assenza di prescrizioni di tutela – Gara di sci tenutasi sulla pista omologata – Incidente a concorrente a causa delle anzidette carenze di disciplina di tutela – Responsabilità del CONI – Sussistenza.

³⁷ Le cose in custodia sono le cose che un soggetto ha a propria disposizione e può utilizzare quando vuole, perché ne è il proprietario oppure ne ha la disponibilità di fatto. In termini v. Tribunale di Cuneo 14 gennaio 2009 – «Il gestore della pista da sci è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle lesioni riportate dallo sciatore in seguito alla caduta riconducibile ad una inadeguata manutenzione della pista, o ad urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti. Non è esigibile da custode l'eliminazione di rischi naturali e tipici delle aree (zone alberate, mutevolezza del pendio) essendo sufficiente la segnalazione del pericolo non immediatamente percepibile per escludere la sua responsabilità» (vd. anche Cass., Sez. III, n. 858/2008).

³⁸ Cfr. art. 2051 c.c. – «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

³⁹ Cass., n. 27287/2013 e n. 3793/2014 – «La prova del caso fortuito, allora, non è la prova del com-

evento idoneo a interrompere il predetto nesso causale⁴⁰. A questo si deve aggiungere che il gerente potrebbe essere chiamato a rispondere per fatti che attengano al comportamento dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, in forza di quanto statuito dall'art. 2049 c.c.⁴¹. Al fine di vedere applicata la norma è necessaria l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ove deve essere riconosciuto il potere direzionale e decisionale a padroni e committenti⁴². Lo svolgimento dell'attività, inoltre, deve essere il motivo generante dell'illecito e soprattutto deve essere, anche fuori dalle mansioni preposte, controllabile dal datore di lavoro. In questo caso, come nel precedente, i custodi-datori di lavoro hanno possibilità di esimersi dalla responsabilità dimostrando il caso fortuito. Nella circostanza in cui l'azione lesiva posta in essere vada aldilà dei compiti stabiliti, la responsabilità del datore di lavoro-proponente concorre con quella del soggetto che ha direttamente compiuto l'azione dalla quale è derivato l'evento lesivo.

In tutti questi casi, è indubbio che il risarcimento dei danni può aversi in quanto gli stessi sono derivanti da eventi che si sono verificati all'interno dell'impianto. I sinistri devono essere collegati alla frequentazione dei luoghi e alla permanenza negli stessi e devono trovare la causa in comportamenti dolosi o colposi direttamente o indirettamente riconducibili al gestore. Orbene, è necessario e imprescindibile riconoscere quale delle responsabilità civili può essere attribuibile al soggetto gestore⁴³, il quale, come già accennato, non di rado può trovarsi a dover rispondere di imputazione per illecito penale personale, derivante dalle sue omissioni contrastanti con quanto disposto dall'art. 40 c.p.⁴⁴. Alla responsabilità civile derivante dall'atteggiamento omissivo del conduttore, si affiancano altre fattispecie dalle quali potrebbero emergere responsabili-

portamento tenuto, ma la prova di un evento che vale ad interrompere il nesso di causalità tra evento e danno. Come abbiamo già detto, infatti, dare al soggetto solo la possibilità di provare il caso fortuito equivale a dire che è insufficiente la prova della propria diligenza; si tratterebbe pertanto di un caso di responsabilità oggettiva. In questo senso spesso si è espressa la Cassazione».

⁴⁰ L'individuazione del nesso causale, ai sensi dell'art. 40 c.p., deve essere fatta tenendo conto delle leggi di copertura di carattere universale, delle massime di comune esperienza e della valutazione di tutti i fattori presenti e interagenti nel caso concreto (Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002 n. 30328; Cass. pen., n. 27915/2003; Cass. pen., n. 36805/2004; Cass. pen., n. 46586/2004).

⁴¹ Cass., Sez. III civ., 11816/2016 e Cass. civ. n. 13229/2015 – *«I padroni e i committenti (1) sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».*

⁴² Cass. civ., n. 15394/2011 – *«Nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive sono tenute a tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievole della loro integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie, potendo essere chiamate a rispondere in base all'art. 2049 cod. civ. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale».*

⁴³ Cass. civ., sent. n. 4018/2013.

⁴⁴ Cass., Sez. Feriale Pen., sent. n. 37267/2015 – *«L'obbligo di garanzia del direttore di una pista di sci è proiezione di una posizione di garanzia che riguarda anche pericoli atipici, cioè quelli che uno sciatore non si attende di trovare. Pertanto, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste a cui può andarsi incontro in caso di uscita di pista, quando la situazione naturale dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista stessa».*

tà penali in capo al soggetto di cui sopra. Si tratta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di: reati *societari*, che possono derivare da irregolarità gestionali che caratterizzano l'attività degli amministratori e delle società sportive; reati *fallimentari*, come la bancarotta fraudolenta e la falsificazione delle scritture contabili; reati *afferenti alla sfera tributaria*, ovvero emissioni di fatture false o attività mai espletate.

Per quanto riguarda la responsabilità, da cui nella maggior parte dei casi derivano contravvenzioni, è utile far riferimento a quanto stabilito in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero dai d.lgs n. 626/1994 e d.lgs n. 242/1996, attraverso i quali sono state recepite le direttive comunitarie sul tema e dettate norme di prevenzione e protezione sul lavoro. In questa disamina un doveroso riferimento va, inoltre, fatto al gestore che decida di diventare organizzatore di eventi. In tal caso, in mancanza di autorizzazione su licenza del Sindaco all'apertura dei luoghi al pubblico spettacolo, il gestore potrà ritenersi reo della violazione di quanto disposto dall'art. 681 c.p..

Essendo, come già accennato, la responsabilità penale strettamente personale, dei fatti risponde il gerente come persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica, qualora, ad esempio, si tratti di società⁴⁵.

7. La Gestione a lungo termine

Prima di giungere a parlare dell'argomento titolo del presente paragrafo e dopo aver definito le responsabilità dei gestori, e dei proprietari, tenendo conto del fatto che spesso, quando il proprietario non sia anche conduttore, le responsabilità del primo possano limitarsi ai sinistri derivanti dalla carenza di manutenzione straordinaria, è necessario evidenziare la ripartizione delle competenze dalle quali derivano le attribuzioni degli oneri, di richieste di risarcimenti danni e comminazioni di pena.

Si è fatto accenno alla circostanza che nella maggior parte dei casi, oltre a quanto previsto dai codici, è necessario tener conto delle leggi specifiche⁴⁶, come, ad esempio, le leggi regionali per l'adeguamento delle piscine o per la gestione e organizzazione delle piste da sci e le convenzioni⁴⁷ stipulate, all'interno delle quali il più delle

⁴⁵ Il d.lgs n. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e società ed associazioni prive di personalità giuridica per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente; da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. È esclusa, pertanto, la responsabilità dell'ente se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

⁴⁶ V. esempio, legge n. 363/2003 – Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 29 luglio 2016, n. 206, G.U. 17 novembre 2016.

⁴⁷ Cass. civ., n. 1735/2011 – «*Il rapporto tra proprietario e gestore è regolato dal contratto tra le stesse parti o dalla convenzione in forza della quale l'ente pubblico proprietario trasferisce la gestione del bene. Qualora sia stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, è onere del conduttore verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per l'esercizio dell'attività ed al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili per la legittima*

volte si specificano la suddivisione degli oneri⁴⁸ e dei diritti tra gestori e enti pubblici proprietari. La maggior parte delle convenzioni attualmente in vigore sono stipulate secondo gli stessi standard e prevedono la suddivisione degli impianti, tra quelli a rilevanza cittadina e quelli a rilevanza circoscrizionale. A questa differenziazione segue l'identificazione e la ripartizione delle responsabilità, che si semplifica attribuendo al concessionario le opere di ordinaria amministrazione e manutenzione, ovvero gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere l'efficienza e la fruibilità degli impianti. Orbene si deve specificare che tali elencazioni subiscono integrazioni tenendo conto della tipologia specifica delle strutture oggetto di concessione. A seconda che la concessione sia annuale – modalità tipica per gli impianti a rilevanza circoscrizionale – o pluriennale – ovvero quelle concesse per gli impianti a rilevanza cittadina – il citato elenco delle opere di manutenzione da prevedere a carico dei gestori nei casi di concessione è diverso.

Alla differenziazione appena citata si deve aggiungere che gli enti locali, proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente, devono individuare quali di essi (impianti a rilevanza cittadina) abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di affidamento⁴⁹ e le modalità di gestione.

Tenendo conto di quanto detto fino ad ora e della differenza esistente tra i contratti annuali e quelli decennali, di ampio utilizzo nella maggior parte dei Comuni, bisogna doverosamente soffermarsi su quali possano essere o meno i vantaggi di una concessione che duri più anni. Di sicuro, è evidente quanto una concessione pluriennale possa essere un vantaggio in termini di predisposizione di *business plan*, in un mondo che sempre più ha perso il carattere di attività ludica per lasciare spazio all'attività d'impresa.

Tale assunto è confermato dai recenti, e sempre più frequenti, casi di concessione del diritto di superficie e proprietà superficaria.

La costituzione del diritto di superficie, disciplinato dagli artt. 952 ss. c.c., è l'istituto attraverso il quale Juventus e Udinese hanno acquistato la proprietà dei suoli ove si collocano i rispettivi stadi. La citata norma prevede che «*il proprietario può costituire il di-*

utilizzo del bene locato. Ne consegue che non è onere del locatore conseguire le autorizzazioni e che, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario, e ciò anche se il diniego sia dipeso da caratteristiche proprie del bene locato».

⁴⁸ Cons. Stato, Sez. VI, sent. 4 settembre 2015, n. 4116 – «*Non è necessario il permesso di costruire nel caso di assenza di opere murarie, ovvero di strutture potenzialmente rimovibili, quali l'installazione in loco dei containers non concretava alcun abuso edilizio, trattandosi di manufatti prefabbricati non ancorati al suolo e dotati di uno specifico carattere di temporaneità (si tratterebbe, in particolare, di opere del tutto precarie – e destinate a soddisfare esigenze del tutto temporanee e senza alcun carattere di stabilità – per le quali non è richiesto il permesso di costruire, stante la previsione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*

⁴⁹ Tar Lazio Roma, Sez. II-ter, sent. 22 marzo 2011, n. 2538, e Cons. Stato, n. 2385/2013, «*l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella concessione di pubblico servizio posto che, sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un'attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi, ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale»* (Tar Campania Napoli, sez. I, 10 marzo 2009, n. 1367).

ritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo». È successo quindi che le Amministrazioni comunali di Torino e Udine, in qualità di proprietarie del suolo e dell'impianto, abbiano deciso di rinunciare al diritto di superficie degli impianti in favore delle due società bianconere. In entrambi i casi, le convenzioni hanno durata pari a 99 anni. Per evitare che allo scadere del tempo il diritto di superficie si estingua e il proprietario del suolo possa diventare intestatario della costruzione, lo stesso termine è rinnovabile⁵⁰.

La delibera del Comune di Torino (n. 27 2002 – 11902/066) con la quale si è prevista la costituzione del diritto di superficie alla famiglia Agnelli è consultabile nell'archivio online dell'Amministrazione e apre particolari spunti di riflessione. Emerge, invero, che tra i principali interessi della Juventus ci sia stato avere una struttura di proprietà, rimanendo in linea con la tendenza europea dei principali clubs di calcio professionistico e con le intenzioni del Consiglio dei Ministri, teso a europeizzare le scelte di gestione prese nella nostra nazione. Il citato atto è stato fonte di ispirazione per le discussioni più recenti riguardanti lo stadio «San Nicola» di Bari, ove, dopo più di un decennio, non si è riusciti a conformarsi alla tendenza che nei club europei costituisce normale realtà, anche attraverso il fenomeno del *naming rights* che qualche mese fa, dopo Udine e Modena⁵¹, ha centrato anche lo Juventus Stadium facendolo diventare Allianz Stadium. Nei casi appena citati, succede che aziende private finanzino le ristrutturazioni e le costruzioni *ex novo* di impianti, al fine di consentire e agevolare la pratica sportiva, attraverso un particolare tipo di contratto di sponsorizzazione che favorisce il reperimento di risorse economiche utili al sostegno dell'attività sportiva e di quanto ad essa è connesso.

Osservando i risvolti economici derivanti da concessioni non riduttive in termini di durata e poteri dei concessionari è chiaro ai più che ogni Amministrazione locale, proprietaria, dovrebbe dare attuazione a delibere quanto più simili a quella del Comune di Torino o del Comune di Reggio Emilia.

Viste le premesse, le scelte dei funzionari delle città di Palermo, Venezia e Cagliari che vedono l'inizio dei lavori di realizzazione e ristrutturazione degli stadi di calcio dei club militanti nelle massime serie dei campionati italiani, sono state quasi imprescindibili, confermando ai più la validità economica e sociale di questo tipo di programmazione a lungo termine.

8. L'Istituto del Credito sportivo⁵²

Oltre alle forme di reperimento liquidi appena citate, da qualche anno, il mondo dello sport, dalle Amministrazioni locali alle società sportive, può finanziare le proprie

⁵⁰ Cfr., art. 953 c.c.

⁵¹ Palazzetto dello sport Palapanini.

⁵² Istituito con la legge n. 1925 del 24 dicembre 1957.

attività facendo richiesta all'Istituto del Credito Sportivo, vale a dire un Istituto di credito di diritto pubblico che opera con ogni soggetto pubblico o privato avente finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali. I soggetti che possono usufruire del credito concesso dall'Ente sono: Enti pubblici; Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; Società e Associazioni sportive con personalità giuridica (professionistiche e dilettantistiche), riconosciute dal CONI; Enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le Società ed Associazioni sportive a questi ultimi affiliati, affiliate, aventi personalità giuridica e costituite senza fini di lucro; ogni altro Ente morale che persegue finalità ricreative e sportive senza fini di lucro (chiese, parrocchie, oratori). Il Credito Sportivo concede mutui a medio e lungo termine da utilizzare per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, utilizzando un Fondo speciale di titolarità dello Stato creato presso l'Istituto stesso. Dal 1975 ad oggi, l'Istituto – valida alternativa alla sovvenzione dei privati – ha offerto contributi economici nel meridione, nei piccoli comuni, nelle zone terremotate e in tutte le aree con scarsa densità di impianti sportivi. Oltre a far fronte a situazioni di difficoltà oggettiva, l'Istituto, che ha sede legale a Roma, si è impegnato nel sostegno alla realizzazione di strutture, come centri di preparazione olimpica e sedi di grandi eventi sportivi nazionali e internazionali, nella messa a norma di impianti sportivi o per opere relative all'abbattimento di barriere architettoniche. L'istituto per il Credito Sportivo, infatti, gestisce e amministra due fondi: *Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva*, in base a quanto previsto dall'art. 5, legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e il *Fondo di garanzia ex legge n. 289/02 per l'impiantistica sportiva*. Lo stesso, ai sensi dell'art. 90, comma 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, consente la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegue anche indirettamente finalità sportive. Tra le altre cose, l'Istituto ha la possibilità di concedere mutui agevolati, anche per l'acquisto di terreni ed immobili da destinare alla pratica sportiva.

Prima della concessione di qualsivoglia contributo, tuttavia, è atteso il necessario e vincolante parere del CONI circa gli aspetti tecnici dei progetti, oggetto delle richieste di finanziamento.

La richiesta del finanziamento prevede degli iter differenti a seconda che il soggetto beneficiario sia o meno un Ente locale. Nel primo caso, la domanda redatta in carta semplice e firmata del legale rappresentate dell'Ente deve allegare la relazione tecnica con descrizione dei lavori da eseguire e relativo preventivo di spesa. Tenuto conto di quanto detto in precedenza, ovvero la necessità del parere favorevole da parte dei competenti organi tecnici del CONI (Comitati territoriali per progetti con importo lavori fino a euro 1.032.913,80 e della Commissione Impianti Sportivi per progetti con importo lavori superiore a euro 1.032.913,80) sul progetto, è opportuno sottoporre i

progetti delle opere da finanziare al CONI⁵³ per eventuali rilievi tecnici e per evitare di al fine di evitare di modificare progetti già approvati dagli organi competenti.

Al contrario, per soggetti diversi dagli Enti locali, come ad esempio le Federazioni sportive nazionali, si prevede inoltre di concordare con il CONI l'acquisto delle attrezzature, tenendo conto dei progetti già muniti di permesso di costruire.

Abstract

This article deals with Italian public sports center. The author focuses on the classification of structures and management methods, highlighting the case of «agreement management», typical relationship between the public and private operator. The author focuses attention on the subject of responsibility and exerts a distinction between the liability of sports center's owner and same structure's manager. The division of tasks among such persons, resulting in liability's profile changes according to the type and the management contracts' duration. For this reason, Highlights on the usefulness of the current rise in long-term management, a reliance procedure that allows a better division of roles and the burden on the administration of the structure. Finally, after speaking of «naming right». The author talks about the frequent intervention of the Sports Institute, a public office and important resource especially for Southern Italy and areas affected by earthquakes and other natural disasters

Keywords: Sports centre; management; property; liability.

⁵³ «Dal 01 Ottobre 2011, le operazioni di richiesta e di emissione dei pareri dovranno essere effettuate via internet, accendendo al sito pareri.coni.it e seguendo la procedura guidata, della quale viene più avanti presentata una guida pratica. La richiesta di parere viene automaticamente indirizzata dal sistema ai soggetti aventi titolo ad esprimersi. Alla fine della fase istruttoria il parere viene emesso per la stessa via informatica. La Commissione Impianti sportivi del CONI (per importi di opere superiori a € 1032.913,80) è un organismo che, ai sensi della legge n. 526/68 e s.m.i., tenendo conto delle vigenti normative sportive, commerciali e di legge specifiche per gli impianti sportivi, esprime un parere tecnico relativo alla funzionalità sportiva su progetti di nuova costruzione, acquisto, ristrutturazione e adeguamento di Impianti sportivi da realizzare. La stessa è composta da esperti di impiantistica sportiva nominati dal CONI e rappresentanti di Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero della Salute, Comitato Italiano Paralimpico. I Comitati territoriali del CONI si occupano dei pareri per i finanziamenti di importi di opere fino a € 1032913,80. Nello specifico sono emessi dal Presidente del Comitato regionale sulla base dell'istruttoria predisposta dal Consulente territoriale per l'impiantistica sportiva». Cfr. CONI – Manuale Utente – Settembre «I Pareri del CONI sui progetti degli impianti sportivi».